



UNIVERSITÀ
di VERONA

IL RETTORE

PREMESSO che il D.M. 28/03/2024 n. 548 ha istituito il programma di mobilità nazionale "Erasmus italiano", finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l'interdisciplinarietà e la flessibilità dell'offerta formativa attraverso la mobilità studentesca sul territorio nazionale;

PREMESSO che l'attuazione del predetto D.M. è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, del regolamento di cui al D.M. n. 270/2004;

VISTO lo Statuto dell'Università di Verona emanato con Decreto Rettorale n. 5336 del 13/05/2024 (G.U. Serie Generale 07/06/2024);

VISTA la stipula di specifiche convenzioni con altre università italiane con le quali le parti hanno aderito al programma di mobilità nazionale "Erasmus italiano", con l'ottica di promuovere e sostenere lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, o di laurea magistrale a ciclo unico;

VISTO che il D.M. disciplina, tra le altre cose, le modalità di utilizzo del Fondo per l'Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio agli studenti e alle studentesse che partecipano a programmi di mobilità sul territorio nazionale sulla base delle convenzioni stipulate;

VISTO il D.M. 397/25, il quale prevede che la modalità di erogazione delle borse di studio potrà avvenire solo all'esito della procedura selettiva e successiva comunicazione al MUR del numero di studenti potenzialmente beneficiari, sotto condizione della disponibilità finanziaria del Fondo MUR attribuito a ciascuna Università;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere fin da ora alla raccolta ed alla selezione delle domande degli studenti interessati a svolgere attività di studio nell'ambito del programma di mobilità nazionale "Erasmus Italiano", per poter provvedere;

DECRETA

Art. 1 – È emanato il BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE PER LA MOBILITÀ NAZIONALE (ERASMUS ITALIANO) SECONDO SEMESTRE a.a. 2025/2026. Le modalità di ammissione sono indicate nell'Avviso allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

LA RETTRICE

Prof.ssa Chiara Leardini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE PER LA MOBILITÀ NAZIONALE (ERASMUS ITALIANO) – SECONDO SEMESTRE a.a. 2025/2026

Art. 1 – Informazioni generali

1. Nell'ambito del programma di mobilità nazionale "Erasmus Italiano" è consentito di svolgere soggiorni di studio **per un periodo massimo di 6 mesi e non inferiore a 3 mesi** (90 giorni) presso una Istituzione universitaria Partner dell'Università di Verona (di seguito denominata "Istituzione Partner"). A tal fine, il Ministero dell'Università e della Ricerca mette a disposizione dei fondi ad hoc, che serviranno a finanziare i periodi di mobilità.
2. Le attività ammissibili da svolgere durante la mobilità sono le seguenti:
 - studio a tempo pieno del I, II ciclo e ciclo unico, compresa la preparazione di tesi (con esclusione tuttavia delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi), che conducono al conseguimento di un titolo accademico ufficialmente riconosciuto;
 - tirocinio nell'ambito di un periodo di studio, a condizione che sia autorizzato e svolto sotto la supervisione dell'Istituto dove lo studente realizzerà il periodo di studio e che le due attività (studio + tirocinio) si svolgano all'interno della stessa mobilità.
3. Le studentesse e gli studenti regolarmente iscritti a tempo pieno ad un corso di Laurea (I ciclo), Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico (II ciclo) possono svolgere una mobilità Erasmus italiano **per un massimo di 6 mesi per ciascun ciclo di studio**.
4. Le studentesse e gli studenti otterranno il riconoscimento accademico delle attività a condizione che abbiano svolto tali attività con profitto. A tal fine, ciascun/a partecipante alla mobilità dovrà concordare con il/la docente referente individuato nell'ambito del proprio Corso di studi un programma di studi (Learning Agreement) **prima** della partenza per il periodo di mobilità.
5. Le studentesse e gli studenti, al rientro dalla mobilità, dovranno far riconoscere un **minimo di 12 CFU** e un **massimo di 30 CFU** da conseguire durante la mobilità per il semestre trascorso presso l'Istituzione partner.

Art. 2 – Periodo di mobilità

1. Il periodo è inteso come **mobilità fisica**: le attività previste verranno svolte con modalità in presenza. L'eventuale **copertura finanziaria** della mobilità verrà assegnata **soltanto per il periodo effettivamente svolto presso l'Istituzione Partner e sotto condizione della disponibilità dei fondi**.
 2. L'elenco delle **possibili destinazioni, dei Corsi di Studio coinvolti e delle attività ammissibili** è allegato al presente bando (Allegato I), assieme ai dettagli sul numero di posti disponibili e la durata del soggiorno. Dopo aver preso visione delle informazioni disponibili, le/i candidate/i sono invitate a prendere contatti con il referente o la referente indicati per qualsiasi informazione riguardante le attività ammissibili.
- N.B.** Le studentesse e gli studenti che volessero partecipare al Programma Erasmus Italiano ai soli fini della **ricerca per tesi** sono tenuti a verificare preventivamente con il proprio relatore di tesi se tale attività sia possibile. Resta inteso che le Università ospitanti di destinazione valuteranno in ultima istanza l'ammissione o meno di ciascun candidato per attività di ricerca tesi.
3. Il periodo di mobilità dovrà svolgersi in linea con il calendario accademico dell'Istituzione Partner di destinazione.



4. Per lo svolgimento della mobilità non sarà richiesto il pagamento di alcuna tassa o contributo di iscrizione presso l'Istituzione Partner; tuttavia, gli studenti che partecipano allo scambio saranno responsabili dal punto di vista finanziario per:

- Viaggio da e verso l'istituzione ospitante;
- Materiale didattico;
- Alloggio e spese di mantenimento;
- Copertura sanitaria;
- Viaggi personali.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità

1. Per partecipare al presente bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Essere studentesse o studenti dell'Università di Verona regolarmente iscritti nella **durata normale** del corso di studio a corsi di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico indicati nell'Allegato I, al momento della candidatura e per tutta la durata del soggiorno. Le studentesse e gli studenti iscritti in regime *part time* al momento della candidatura dovranno convertire il loro status in *full time* prima dell'inizio della mobilità.
- b. Essere in regola con il **pagamento delle tasse di iscrizione** all'Università di Verona, al momento della candidatura e per tutta la durata della mobilità.
- c. Non sono ammessi alla selezione le studentesse e gli studenti la cui carriera risulta **fuori corso o ripetenti al momento della candidatura**.

2. Le studentesse e gli studenti che prima di iniziare il periodo di mobilità cambieranno corso di studi manterranno l'assegnazione del periodo di mobilità solo nel caso in cui il nuovo corso sia contemplato nell'accordo.

3. Per ottenere il contributo di mobilità è necessario avere un **ISEE per il diritto allo studio universitario fino a 50.000 euro**. A tale scopo, i candidati e le candidate autorizzano l'Università di Verona ad accedere alla banca dati INPS per l'acquisizione dell'attestazione ISEE Università.

Art. 4 - Aspetti Finanziari

1. **I contributi finanziari per la mobilità nazionale "Erasmus Italiano" sono finanziati dal Ministero per l'Università e la Ricerca** e devono intendersi quale contributo per i costi della mobilità (viaggio, alloggio, differente costo della vita). **I contributi non coprono pertanto l'intero costo del soggiorno di studio.**

2. L'erogazione del contributo per il prossimo anno accademico è disciplinata dal del D.M. 319/25, **sotto condizione della disponibilità finanziaria del Fondo M.U.R. attribuito a ciascuna università**. L'ammontare mensile del contributo, esente da tassazione, è specificato di seguito:

Università di destinazione	Importo mensile
Università di Foggia	1.000 €
Università di Pisa	600 €
Università di Sassari	1.000 €
Università di Udine	500 €

3. Non è possibile usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dal Ministero dell'Università della Ricerca e/o dall'Unione Europea per lo stesso periodo di studio. Le studentesse e gli studenti in mobilità conservano invece il diritto a percepire integralmente eventuali borse di studio e/o prestiti nazionali di cui risultano beneficiari.



4. Per ottenere i contributi, le studentesse e gli studenti, al rientro dalla mobilità, **dovranno far riconoscere un minimo di 12 CFU e un massimo di 30 CFU da conseguire durante la mobilità per il periodo trascorso presso l'Istituzione partner.**

5. Nel caso in cui il/la assegnatario/a non abbia effettivamente trascorso all'estero almeno 3 mesi (= 90 giorni) presso l'Istituzione Partner e/o non abbia acquisito il numero minimo di crediti (12 CFU) sarà richiesta la **restituzione totale dei contributi.**

Art. 5 - Scadenza e modalità di presentazione della candidatura

1. Prima di presentare la propria candidatura, le studentesse e gli studenti sono tenuti a:

- controllare i dati inseriti nella propria scheda anagrafica Esse3 (recapiti, indirizzi di domicilio/residenza, dati bancari, ecc.);
- verificare eventuali errori o ritardi nella registrazione degli esami e a richiedere la regolarizzazione dei dati relativi al proprio curriculum (rivolgendosi alla Segreteria Studenti e/o alla Struttura Didattica competente) entro la scadenza del presente bando. Il **modulo di candidatura dovrà essere compilato in formato elettronico** tramite [Esse3](#) entro il giorno

6 novembre 2025 (ore 12:00 ora italiana).

Al termine della compilazione è necessario cliccare **“CONFERMA ISCRIZIONE AL BANDO E STAMPA DEFINITIVA”**. Solo così il modulo risulterà regolarmente inviato. Il documento pdf generato automaticamente dovrà essere conservato come ricevuta di avvenuta trasmissione della candidatura.

2. Non è consentito esprimere preferenze per Istituzioni Partner pertinenti ad una area disciplinare diversa da quelle previste per il corso di studi di afferenza.

3. Le **studentesse** e gli **studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea** dovranno allegare copia della documentazione relativa allo status di “residenti permanenti” o “apolidi” o “rifugiati” e/o copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità e, possibilmente, valida per tutta la durata del soggiorno. In caso di assegnazione, dovranno poi regolarizzare la propria posizione (rinnovo del permesso di soggiorno, visto, ecc.) prima della partenza e per tutta la durata del periodo di mobilità, pena la revoca e restituzione dei contributi assegnati.

4. Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di **dichiarazione non veritiera**, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In tal caso, le studentesse e gli studenti che avessero già percepito contributi economici saranno esclusi dalla partecipazione al programma e saranno tenuti a restituire integralmente gli importi già percepiti.

Art. 6 – Selezione

1. I parametri di valutazione del merito per la carriera accademica saranno calcolati sulla base dei dati presenti in Esse3 (*database delle carriere studenti*) estratti successivamente alla data di scadenza del bando, secondo questa logica:

- a) ciclo di studio, laddove rilevante, con il seguente ordine di precedenza: laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea triennale;
- b) punteggio attribuito al merito (carriera accademica) in ordine decrescente, cioè la media ponderata dei CFU registrati a libretto in rapporto all'anno di iscrizione;
- c) assegnazione della destinazione in base al numero di posti disponibili e all'ordine di punteggio.

Eventuali cambiamenti di status accademico della/del candidata/o e/o dati relativi alle attività didattiche registrate successivamente alla data di elaborazione delle graduatorie non avranno effetto ai fini della selezione.

A parità di merito, sarà data priorità a studentesse e studenti che non abbiano mai partecipato in precedenza ad un programma di mobilità nazionale o a coloro che abbiano trascorso un numero minore di giorni presso un Istituto Partner.



2. Le **graduatorie definitive** verranno pubblicate entro il giorno **7 novembre 2025**, sul sito web di Ateneo all'indirizzo:

<https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/segreterie-studenti/programma-mur-erasmus-italiano>

3. **Entro e non oltre 5 giorni** dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive le studentesse e gli studenti assegnatari dovranno confermare l'accettazione della sede e la scelta del periodo di mobilità tramite **Esse3**. La mancata accettazione comporterà l'esclusione dalla graduatoria.

4. Sarà cura dell'U.O. Mobilità Internazionale comunicare i nominativi delle studentesse e degli studenti assegnatari almeno dodici (12) settimane prima dell'inizio del semestre d'entrata all'**Istituzione Partner**, che **valuteranno in ultima istanza l'ammissione** delle/dei candidate/i e l'**accesso ai corsi** e/o alle attività preventivamente concordate sulla base delle loro normative interne. Le Istituzioni Partner potranno disporre autonomamente eventuali annullamenti o posticipi delle mobilità a causa di emergenze sanitarie o per problematiche di altro tipo.

Art. 8 – Protezione dei dati personali

1. I dati personali forniti dalle studentesse e dagli studenti per l'accesso al bando sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (in seguito: Regolamento) e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

2. Il trattamento di tali dati è effettuato dall'Università di Verona, quale Titolare ai sensi degli artt. 24 e ss. del Regolamento, per le finalità individuate nel presente Bando, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Un'informativa a candidati e candidate sulle finalità del trattamento, destinatari dei dati ed esercizio dei diritti delle/degli interessati è disponibile sul sito istituzionale dell'Ateneo, al seguente indirizzo: www.univr.it/it/privacy.

Art. 9 - Informazioni e contatti

1. Le relative date, tutta la documentazione riguardante il presente Bando ed eventuali aggiornamenti e/o ulteriori specificazioni verranno rese disponibili sul sito web di Ateneo all'indirizzo: <https://www.univr.it/it/concorsi/studenti-e-laureati/programma-mur-erasmus-italiano>

Contatti:

U.O. Mobilità Internazionale

Orario di ricevimento telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9.00 alle 13.00.

Numero unico: +39 045 802 8530

Contatto email: relazioni.internazionali@ateneo.univr.it

2. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è il dott. Simone Lonardi, Funzionario Responsabile dell'U.O. Mobilità Internazionale, Chiostro S. Francesco, Via S. Francesco 22, Primo Piano (Scala A) – 37129 Verona tel. +39 045 802 8004, email relazioni.internazionali@ateneo.univr.it

3. Le/i candidate/i hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, presentando apposita richiesta scaricabile all'indirizzo: <https://www.univr.it/it/altri-contenuti-accesso-civico>.